

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 28 febbraio 2023;

Considerata l'esigenza di procedere con la modifica del decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649, il quale per mero errore materiale riporta l'indicazione errata dei riferimenti di cui al TF Ucraina in quanto non aggiornati e vigenti.

Considerata pertanto la necessita di intervenire con la presente modifica del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 7945 *final* del 28 ottobre 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 2022/C 426/01 del 9 novembre 2022;

Considerata inoltre la necessita di intervenire con la presente modifica del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo al regime di aiuto SA.105191 (2022/N) approvato con la Decisione della Commissione europea C(2022) 9669 del 16 dicembre 2022 che modifica il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 *final* del 18 agosto 2022 che modifica modificativo del il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 *final* del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, in relazione alla crisi ucraina;

Considerata altresì la necessita di intervenire con la presente modifica del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2023, n. 48570 recante il quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni, che sostituisce pertanto i decreti interdipartimentali 20 maggio 2022 n. 229251 e 26 agosto 2022 n. 370386;

Vista la Comunicazione n. 157703 del 15 marzo 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 50 del 28 febbraio 2023 sono apportate le seguenti modifiche.

2. All'art. 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 (2022/C 7945) recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni».

3. All'art. 5, comma 1, le parole «decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022, n. 370386» sono sostituite dalle seguenti:

«decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2023, n. 48570 e successive modifiche e integrazioni».

4. All'art. 5, comma 10, dopo le parole «Quadro temporaneo sono aggiunte le seguenti:

«nonché ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48570 del 31 gennaio 2023 e successive modifiche e integrazioni.».

5. All'art. 8, comma 1, le parole «Decreto interdipartimentale 26 agosto 2022, n. 370386» sono sostituite dalle seguenti:

«decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48570 del 31 gennaio 2023 e successive modifiche e integrazioni».

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1102


23A04163

DECRETO 6 giugno 2023.

Criteria di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in



particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1,

comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede indagini annuali effettuate dai servizi fitosanitari regionali;

Visto l'art. 1, comma 433, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, comma 433, le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi;

Visti gli esiti delle indagini ufficiali effettuate dal servizio fitosanitario nazionale che confermano la presenza della malattia in alcune Regioni e Province autonome;

Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 433, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sulla percentuale di superficie vitata delle Regioni e province autonome interessate dalla malattia e che alcune regioni hanno chiesto di essere escluse dal riparto di cui al presente provvedimento in quanto l'onere amministrativo sarebbe troppo elevato in relazione alla limitata erogazione dei contributi, vista l'esigua estensione delle superfici vitate interessate;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sui criteri di riparto di cui al presente provvedimento, espresso nella seduta del 29 e 30 marzo 2023;


Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, in applicazione dell'art. 1, comma 433 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 b) «Fondo»: Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite istituito dall'art. 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 3.

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3 sono individuati nelle regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia flavescenza dorata.

2. I beneficiari di cui al comma 1 potranno essere rivisti, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionale.

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Per le azioni di cui all'art. 3 le risorse del Fondo ammontano a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 6.


Modalità di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari in funzione della percentuale di superficie vitata, in quanto suscettibile a gravi infestazioni da parte della flavescenza dorata della vite.

2. In base al parametro di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualità 2023 e successive, secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella 1

| Regione / Provincia Autonoma | Estensione superficie vitata (ettari) | % di superficie vitata sul totale | Totale Riparto annualità 2023 (€) | Totale Riparto annualità successive (€) |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Veneto | 100.000,00 | 30,668% | 460.020,00 | 613.360,00 |
| Toscana | 59.821,00 | 18,346% | 275.190,00 | 366.920,00 |
| Emilia-Romagna | 53.386,92 | 16,373% | 245.595,00 | 327.460,00 |
| Piemonte | 42.497,00 | 13,033% | 195.495,00 | 260.660,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 29.785,00 | 9,134% | 137.010,00 | 182.680,00 |
| Lombardia | 23.000,00 | 7,054% | 105.810,00 | 141.080,00 |
| Provincia autonoma di Trento | 10.227,00 | 3,136% | 47.400,00 | 62.720,00 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 5.679,00 | 1,742% | 26.130,00 | 34.840,00 |
| Liguria | 1.677,00 | 0,514% | 7.710,00 | 10.280,00 |
| TOTALE | | 100% | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |



3. La ripartizione di cui alla tabella 1 potrà essere rivista, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base degli esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionale.

Art. 7.

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7425, piano gestionale 01, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite», iscritto sullo stato di previsione del Ministero.

Art. 8.

Utilizzo delle risorse e verifica delle attività

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.

2. I Servizi fitosanitari delle regioni e Province autonome beneficiarie del Fondo relazionano annualmente al Comitato fitosanitario nazionale sulle azioni realizzate e sull'utilizzo delle risorse.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1044

23A04181

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «Dott. Stefano Faralli società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilan-

cio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione, datata 25 gennaio 2023, presso il portale istituzionale *on-line* del Ministero delle imprese e del made in Italy, all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza>, e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 17 maggio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dott. Stefano Faralli società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in piazzale Luigi Cadorna, 9 - 20123 Milano (MI) (codice fiscale 06749480965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Lucchini, nato a Piacen-

